

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 26 Del 30-05-2022

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI- APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2022

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di maggio alle ore 21:00, presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

BOTTI MORENO	P	BALDI ALESSANDRO	P
ROMUALDI TOMMASO	P	BIANCHI FILIPPO	P
GINESTRONI WANDA	P	TARQUINI LUCREZIA	A
PARIGI PAOLO	A	BAZZINI CLAUDIO	P
FRASCONI MIRKO	P	BALDI DANILO	A
FABBRI ANDREA	A	BORRI PAOLO	P
BAZZINI ANDREA	A		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 5.

Dei Signori Assessori Esterni, risultano:

CELLAI NICOLETTA Presente

CASINI ROSSANA Presente

Assume la presidenza il Sig. BOTTI MORENO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Romano Antonella.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.



COMUNE DI LORO CIUFFENNA
Provincia di Arezzo



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2015
IQ-0217-06



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

PRECISATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è articolata nelle seguenti componenti:

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

- TARI (tassa sui rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

PREMESSO altresì che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)"*;

RIMARCATO che soggetto passivo della TARI è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

CONSIDERATO che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RICHIAMATO il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.."* nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: *"Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158"*;

PRESO ATTO che il D.L. 17/05/2022 ha previsto il differimento dei termini per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva, sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, al 31 maggio 2022;

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;



RILEVATO che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

VERIFICATO che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

PRESO ATTO che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTA in particolare la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Loro Ciuffenna è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Toscana Sud", ente di governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e dalla legge regionale toscana n. 69/2011, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;



PRESO ATTO che con deliberazione della Assemblea della Autorità di Ambito del 17.05.2022 e con successiva determinazione del Direttore Generale della stessa Autorità n. 120 del 18.05.2022 si è dato atto del complesso procedimento che ha portato alla validazione de PEF 2022 del Comune di Loro Ciuffenna, successivamente da trasmettere ad ARERA ;

DATO ATTO che alla data odierna la competente Autorità di ambito "ATO Toscana Sud" ha provveduto, con deliberazione della Assemblea nn. 10/22, 11/22 e 12/22 del 20.04.2022 e nn. 15/22 e 16/22. approvate nella seduta del 17.05.2022 e con successiva determinazione del Direttore Generale n. 120 del 18.05.2022 a determinazione del PEF 2022, di cui al comma 683 dell'art. 1 L. 147/2013 ed all'art. 8 del DPR 158/99, per il territorio del Comune di Loro Ciuffenna ammontante complessivamente ad € 1.378.567 (di cui € 394.398 per costi fissi ed € 984.169 per costi variabili) cui deve aggiungersi il tributo provinciale per l'esercizio di funzioni di tutela protezione ed igiene ambientale (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e comma 666 dell'art. 1 L. 147/2013 applicando nella misura deliberata dalla Provincia di Arezzo del 4,70% sull'importo di cui sopra;

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti in correlazione al metodo tariffario definito da ARERA e dall'allegato 1, punto 3 del D.P.R. 158/99;

VISTI i seguenti documenti elaborati dall'Ufficio Tributi:

- Proposta tariffaria per l'anno 2022 con indicazione della ripartizione dei costi, come risultanti dal PEF, a carico delle utenze domestiche e non domestiche;
- Prospetto dei coefficienti Kc e Kd da applicare alle utenze non domestiche per l'esercizio 2022;
- Prospetto dei coefficienti Ka e Kb da applicare alle utenze domestiche per il 2022;

DATO ATTO che la tariffa concretamente proposta dall'Ufficio comunale si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per classi di attività, secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato D.P.R. n. 158/1999, nonché dal Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI), approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 57 del 29.09.2020, modificato con atto consiliare n. 38 del 29.07.2021 e ai sensi del Regolamento approvato in data odierna;

PRESO ATTO che, ai sensi degli articoli del Regolamento da ultimo citato, si provvederà ad applicare, nella concreta determinazione della tariffa per le singole utenze, le modalità di riduzione parametrata sugli aspetti quantitativi e qualitativi, così come declinati nelle norme regolamentari richiamate;

VISTO il secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013 che testualmente dispone: "*Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1*";

SPECIFICATO che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, alla data odierna, non ha emanato disposizioni volte ad introdurre la diversa regolamentazione richiamata nel sopra citato riferimento normativo;



ACCERTATO che la proposta tariffaria 2022 predisposta dall'ufficio tributi, oltre ad essere conforme con tutti i parametri definiti dal DPR 158/1999, risulta conforme con le disposizioni della norma sopra citata non ravvisandosi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kc eccedenti rispetto ai limiti di legge;

RICHIAMATO il comma 660 della L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;
- il D.L. 17 maggio 2022 che ha prorogato la scadenza per l'approvazione della Tari e del Pef al 31.05.2022;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione*



avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

RAMMENTATO che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: *"E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo"* e che, per effetto del Decreto n. 15 del 22.1.2020 del Presidente della Provincia di Arezzo, è confermata anche per l'anno 2021 l'aliquota del citato tributo nella misura del 4,70%;

RITENUTO OPPORTUNO:

- di approvare le suddette tariffe TARI conformemente alla proposta dell'ufficio competente riconoscendone la coerenza rispetto all'impianto regolamentare, alle previsioni di gettito contenute nel bilancio di previsione 2022 e all'esercizio equilibrato dell'imposizione tributaria in relazione alla ragionevole ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, al variare del numero di componenti del nucleo familiare (cosiddetto quoziente familiare) per le utenze domestiche ed ai coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti per le diverse categorie di utenze non domestiche;
- di applicare una agevolazione alle utenze domestiche che subiscono un disagio a causa della vicinanza alla discarica di Podere Rota, riconoscendo un abbattimento della tari nella misura del 15% della tariffa variabile ai sensi dell'art. 22 comma 6 del Regolamento Tari approvato in data odierna;
- di finanziare le citate agevolazioni con risorse di bilancio;
- di modificare l'articolo 19 comma 1 lett. b come segue
"b) le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta il tributo subisce la riduzione del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 800 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere dell'organo di revisione dell'ente, in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. N° 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Illustra il punto l'Assessore Wanda Ginestroni.

CON 6 (sei) voti favorevoli (gruppo di maggioranza), un voto contrario (consigliere Claudio Bazzini) e una astensione (capogruppo "Gruppo Indipendente Lorese" Paolo Borri), espressi nei modi e nelle forme di legge,



DELIBERA

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **di determinare**, per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 nonché dell'art. 8, comma 4 del D.P.R. n.158/99 e in applicazione dell'articolo 10 del Regolamento comunale della tassa sui rifiuti, sulla base del piano finanziario validato dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Sud, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), distinte per utenze domestiche e non domestiche, nelle misure riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) **di prendere atto** che i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kc di cui al metodo normalizzato per la determinazione della tariffa approvato con DPR n. 158/1999 risultano determinati, in relazione alle tariffe come sopra esposte, nella misura riportata nell'allegato B alla presente deliberazione a formarne parte integrale e sostanziale;
- 4) **di prendere atto** altresì che:
 - i citati coefficienti sono stati definiti in conformità alle tabelle 3, 3a, e 4a dell'allegato 1 al DPR n. 158/1999 e comunque entro i limiti fissati dal secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013;
 - tutti i parametri nei quali si articola la proposta tariffaria predisposta dal competente ufficio risultano fissati entro i limiti previsti dal DPR n. 158/1999;
- 5) **di applicare**, la Tari secondo le tariffe approvate per l'anno 2022;
- 6) **di prevedere** una agevolazioni per l'annualità 2022 per le utenze domestiche che subiscono un disagio a causa della vicinanza alla discarica di Podere Rota, riconoscendo un abbattimento della tari nella misura del 15% della tariffa variabile ai sensi dell'art. 22 comma 6 del Regolamento Tari approvato in data odierna;
- 7) **di modificare** l'articolo 19 comma 1 lett. b come segue:

"b) le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta il tributo subisce la riduzione del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 800 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.
- 8) **di dare atto** che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Arezzo pari al 4,70%;
- 9) **di trasmettere** al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, copia della presente deliberazione in osservanza e nei termini fissati dalle disposizioni vigenti.

Successivamente, con apposita e separata votazione, eseguita nei modi e nelle forme di legge, che produce il seguente esito: 6 (sei) voti favorevoli (gruppo di maggioranza), un voto contrario (consigliere Claudio Bazzini) e una astensione (capogruppo "Gruppo Indipendente Lorese" Paolo Borri), stante l'urgenza, il Consiglio Comunale delibera di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI- APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2022

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL Segretario

BOTTI MORENO

Romano Antonella

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Loro Ciuffenna ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.

COMUNE DI LORO CIUFFENNA
Provincia di Arezzo

***PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI***

IL PIANO FINANZIARIO

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l'approvazione da parte del Comune di un dettagliato *Piano Finanziario*.

Il **piano finanziario**, disposto ed adottato in conformità all'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno strumento di natura programmatica avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall'ente locale.

Esso comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- a) il piano finanziario degli investimenti;
- b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- c) le risorse finanziarie necessarie.

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) l'indicazione degli scostamenti rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni.

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2022

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

Determinazione costi sostenuti			
CG Costi di gestione	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati	CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	96.979,00 €
		CRT costi raccolta e trasporto rsu	147.887,00 €
		CTS costi trattamento e smaltimento rsu	126.518,00 €
	CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	272.030,00 €
		CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	316.628,00 €
CC Costi comuni	CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)		43.168,00 €
	CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)		47.680,00 €
	CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)		0,00 €
	COal Altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)		15.201,00 €
CK Costi d'uso del capitale	Amm Ammortamenti		32.020,00 €
	Acc Accantonamento		190.122,00 €
	R Remunerazione del capitale		18.716,00 €
	Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso		403,00 €
	CK proprietari		0,00 €
COI Costi di natura previsionale destinati al miglioramento di qualità	COexp tv Costi operativi variabili previsionali art. 9.1 del MTR-2		0,00 €
	CQexp tv Costi operativi variabili previsionali art. 9.2 del MTR-2		0,00 €
	COI tv Costi operativi incentivanti variabili art. 9.3 del MTR-2		0,00 €
	COexp tf Costi operativi fissi previsionali art. 9.1 del MTR-2		0,00 €
	CQexp tf Costi operativi fissi previsionali art. 9.2 del MTR-2		0,00 €

	COI tf Costi operativi incentivanti fissi art. 9.3 del MTR-2		0,00 €	
AR Proventi e ricavi	AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti		0,00 €	
	AR_{CONAI} Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI		0,00 €	
	fattore sharing b	0,00	coefficiente gradualità γ	1,00
			fattore sharing ω	0,00
	b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing			2.201,00 €
	b(1+ω)AR_{CONAI} Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing			32.935,00 €
RC Conguagli variabili	RC_{tv} Componente a conguaglio relativa ai costi variabili		67.581,00 €	
	di cui: Residuo RCND		0,00 €	
	Residuo RCU		0,00 €	
	RC18 (da PEF 2020)		0,00 €	
	RC19 (da PEF 2021)		0,00 €	
	recupero scostamento CO_{Sexp}		0,00 €	
	recupero scostamento CO_{Vexp}		0,00 €	
	recupero scostamento CO_{Qexp}		0,00 €	
	recupero scostamento CO_{exp}		0,00 €	
	recupero scostamento tariffe variabili a-2		0,00 €	
	RC_{tf} Componente a conguaglio relativa ai costi fissi			-56.160,00 €
	di cui: Residuo RCU		0,00 €	
	RC18 (da PEF 2020)		0,00 €	
	RC19 (da PEF 2021)		0,00 €	
RC Conguagli fissi	recupero scostamento CO_{Vexp}		0,00 €	
	recupero scostamento CO_{Qexp}		0,00 €	
	recupero scostamento CO_{exp}		0,00 €	
	recupero scostamento tariffe fisse a-2		0,00 €	
	Oneri relativi all'IVA e altre imposte	Oneri variabili		89.551,00 €
		Oneri fissi		17.642,00 €
Voci libere per costi	Voce libera 4 €	0,00 €	Voce libera 5 €	0,00 €

variabili:			
	Voce libera 6 €	0,00 €	
Voci libere per costi fisse:	Voce libera 1 €	1,00 €	Voce libera 2 € 0,00 €
	Voce libera 3 €	0,00 €	
Limiti di crescita	p Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe		5,10%
	TVa-1 Costi totali anno precedente		1.324.006,00 €
Costi variabili effettivi			985.059,00 €
Riclassificazione Arera (delta) per vincolo su costi anno precedente			0,00 €
Dv detrazioni variabili di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020			890,00 €
ΣTV - Totale costi variabili			984.169,00 €
Costi fissi effettivi			405.772,00 €
Riclassificazione Arera (delta) per vincolo su costi anno precedente			0,00 €
Df detrazioni fisse di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020			11.374,00 €
ΣTF - Totale costi fissi			394.398,00 €
Costi totali	ΣT = ΣTF + ΣTV		1.378.567,00 €

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	0,00	Kg rifiuti utenze non domestiche	0,00	Kg totali	0,00
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	ΣTd = Ctuf + Ctuv € 1.014.241,87	% costi fissi utenze domestiche	75,00%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	Ctuf = ΣTF x 75,00%	€ 295.798,50
		% costi variabili utenze domestiche	73,00%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	Ctuv = ΣTV x 73,00%	€ 718.443,37
Costi totali per utenze NON domestiche	ΣTn = Ctnf + Ctnv € 364.325,13	% costi fissi utenze non domestiche	25,00%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	Ctnf = ΣTF x 25,00%	€ 98.599,50
		% costi variabili utenze non domestiche	27,00%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	Ctnv = ΣTV x 27,00%	€ 265.725,63

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la **ripartizione dei costi** è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Trsu per il 2012 era la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
<i>Costi totali utenze domestiche</i> $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€ 1.014.241,87	<i>Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 295.798,50
		<i>Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 718.443,37

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
<i>Costi totali utenze non domestiche</i> $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 364.325,13	<i>Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 98.599,50
		<i>Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 265.725,63

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten <i>Esclusi immobili accessori</i>	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	81.015,56	0,86	697,49	1,00	0,635477	110,892966
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	181.776,02	0,90	1.615,61	1,80	0,665035	199,607339
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	68.215,32	0,97	503,51	2,30	0,716760	255,053822
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	45.040,59	1,05	322,64	2,80	0,775874	310,500305
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	11.151,00	1,12	75,00	3,30	0,827599	365,946788
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	4.584,00	1,23	25,00	3,90	0,908881	432,482568

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	2.218,00	0,56	5,65	0,852909	2,334431
2 .2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	114,00	0,41	4,25	0,624451	1,755988
2 .3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	14.576,37	0,47	4,80	0,715835	1,983233
2 .4	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	1.028,00	0,76	7,45	1,157520	3,078143
2 .6	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	1.018,00	0,51	5,12	0,776757	2,115449
2 .8	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	11.171,45	1,05	10,38	1,599205	4,288742
2 .9	CASE DI CURA E RIPOSO	775,00	1,06	13,55	1,614436	5,598503
2 .11	UFFICI,AGENZIE	4.962,00	1,17	13,55	1,781972	5,598503
2 .12	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	1.454,00	0,81	7,89	1,233673	3,259940
2 .13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	1.723,52	1,17	11,26	1,781972	4,652335
2 .14	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	432,00	1,39	13,21	2,117044	5,458024
2 .16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	0,00	1,28	14,63	1,949508	6,044730
2 .17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B	828,00	1,07	10,32	1,629667	4,263952
2 .18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA	1.034,00	0,94	9,10	1,431670	3,759880
2 .19	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	1.437,00	1,21	11,58	1,842894	4,784551
2 .20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	964,00	0,84	8,20	1,279364	3,388024
2 .21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	7.908,52	0,83	8,10	1,264134	3,346706
2 .22	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	3.083,00	3,47	31,13	5,284994	12,862096
2 .23	MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE	0,00	2,87	24,80	0,000000	0,000000
2 .24	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	805,00	2,65	23,90	4,036091	9,874851

Piano finanziario Tares

2 .25	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	1.310,00	1,79	17,93	2,726265	7,408204
2 .26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1.487,00	1,69	19,60	2,573960	8,098204
2 .27	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI	193,00	4,43	40,50	6,747126	16,733534
2 .29	BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI	0,00	3,68	32,20	5,604836	13,304192



COMUNE LORO CIUFFENNA

Provincia di Arezzo

Verbale n. 21 del 25/05/2022

Oggetto: Parere sulle tariffe TARI anno 2022

IL REVISORE UNICO

Visto la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 19/05/2022 avente ad oggetto "Tassa sui rifiuti – approvazione tariffe anno 2022", richiamando in toto le premesse avanzate nella proposta;

preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Tutto ciò premesso

FORMULA

ai sensi dell'art. 239 D.Lgs n. 267 del 18/8/2000 e successive modificazioni ed integrazioni
PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 19/05/2022 avente ad oggetto: "Tassa sui rifiuti – approvazione tariffe anno 2022"

Loro Ciuffenna 25/05/2022

Il Revisore Unico
Dott. Enrico Pecchia

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 24-05-2022

Il Responsabile del servizio

Simonetti Maria

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 24-05-2022

Il Responsabile del servizio

Simonetti Maria



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30-05-2022

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI- APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2022

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 08-06-2022 e vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 23-06-2022.

N. di pubblicazione **634**

Loro Ciuffenna, lì 08-06-2022

Il Messo Comunale

BALLANTINI ROBERTA

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Loro Ciuffenna ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.